

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3558

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STORCHI, GUL, MIOTTI CARLI AMALIA, SPINELLI, REALE
GIUSEPPE, AMADEO, TURNATURI, BADINI CONFALO-
NIERI, RACCHETTI, GIRARDIN**

Presentata il 22 luglio 1971

Disposizioni in materia di assistenza ai sordomuti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'Ente nazionale sordomuti — associazione italiana dei minorati dell'udito e della parola — iniziò nel 1953 la corresponsione di un assegno alimentare continuativo di lire 2.000 mensili in favore dei sordomuti inabili e poveri.

Ad intraprendere questa iniziativa che non rientrava strettamente nei suoi compiti istitutivi (vedansi gli articoli 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 e, meglio, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826) l'Ente nazionale sordomuti si vide costretto dalle gravissime condizioni sociali ed economiche in cui versava, in quel periodo, la massima parte dei 67 mila sordomuti italiani.

Si trattava di una porzione del corpo sociale della Nazione relegato ai margini del civile consorzio per mancanza di istruzione primaria e professionale ed è noto che l'analfabetismo tra i giovani sordi non significa soltanto mancanza di cultura bensì incapacità ad esprimersi nel linguaggio parlato e, quindi, di normale sviluppo della personalità che può portare in alcuni casi a gravi turbe di ordine psicologico.

L'assegno, pur modesto, è servito a sopravvivere e ad infondere speranza e fiducia a mi-

gliata di sordomuti tanto più che nel 1962, la iniziativa fu esplicitamente riconosciuta dallo Stato (legge n. 65 del 10 febbraio 1962) che istituì il sussidio mensile di lire 6 mila, successivamente elevato a lire 8 mila con legge 18 maggio 1968, n. 388.

Dal 1970 (legge n. 381 del 26 maggio) con la denominazione di assegno mensile di assistenza, la competenza per l'assegnazione di questo sussidio, portato a lire 12 mila, è stata trasferita al Ministero dell'interno.

Le norme contenute nella sopracitata legge n. 381 hanno ispirato tutta la successiva legislazione riguardante i ciechi civili (legge 27 maggio 1970, n. 382) nonché gli invalidi e mutilati civili (legge 31 marzo 1971, n. 118).

Allo stato attuale — mentre i sordomuti continuano a percepire un assegno mensile di lire 12.000 — i ciechi civili ed i mutilati ed invalidi civili percepiscono la pensione non reversibile, rispettivamente, di lire 32 mila mensili e di lire 18 mila mensili.

È evidente che trattasi di una sperequazione alla quale è indispensabile porre rimedio e difatti in tal senso si è espresso il « Gruppo interparlamentare amici dell'ENS », ravvivando fra l'altro la necessità di trasformare

l'assegno mensile di assistenza di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, in pensione non reversibile.

Le presenti disposizioni tendono, appunto, a tale scopo nel senso di adeguare il trattamento riservato ai sordomuti a quello vigente per i ciechi civili.

Ciechi e sordomuti, per affinità di minorazione sensoriale (vista e udito), sono sempre stati accomunati nella legislazione in quanto la gravità delle due minorazioni, sia pure su piani diversi, è della medesima importanza; infatti come è stato detto da psicologi e scienziati se la cecità separa dalle cose, il sordomutismo separa dalle persone. Anche le due associazioni (UIC ed ENS) hanno lottato fianco a fianco per la redenzione della categoria affettuosamente scambiandosi l'appellativo di « fratelli d'ombra » e di « fratelli del silenzio ».

Per quanto riguarda i sordomuti, allo stato attuale possiamo dire che la diffusione della cultura e della preparazione professionale — propugnata dall'Associazione — consente di guardare il futuro con maggiore fiducia in

quanto il giovane sordo si sta inserendo sempre più nei settori produttivi accanto al lavoratore udente con parità di doveri, di responsabilità e di diritti.

Restano poche migliaia di analfabeti, di anziani e di analfabeti di ritorno, cioè di persone prive di un qualsiasi reddito minimo per le quali è doveroso da parte nostra un atto di giustizia tanto più che la maggiore spesa viene contenuta nei limiti essenziali per le nuove condizioni economiche (il criterio della iscrizione nei ruoli della ricchezza mobile dell'interessato in sostituzione della imposta complementare sui redditi) ed anche perché il sordomuto istruito culturalmente e professionalmente aspira ed esige ad essere collocato al lavoro.

Ci auguriamo che la pensione sociale non reversibile di lire 32 mila a favore dei sordomuti che si trovino nelle condizioni previste dalla presente legge possa trovare favorevole accoglienza in quanto riteniamo di aver contemplato le possibilità di bilancio con le impellenti necessità di una categoria di cittadini che merita tutto l'appoggio della Nazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Conversione dell'assegno mensile di assistenza in pensione non reversibile)

L'assegno di assistenza di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è convertito in pensione non reversibile di lire 32.000 mensili.

ART. 2.

(Sordomuti ospitati in istituti di istruzione o di assistenza)

Soltanto per i sordomuti che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunità che provvedono al loro sostentamento, la pensione non reversibile è ridotta a lire 18.000 mensili.

ART. 3.

(Tredicesima mensilità)

Ai titolari della pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli è corrisposta, con la mensilità di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione di pari importo.

Per le pensioni aventi decorrenza nel corso dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente è dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell'anno stesso.

ART. 4.

(Condizioni economiche)

La pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli spetta ai sordomuti, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile o, se coniugato, il di lui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

ART. 5.

(Domande e ricorsi pendenti)

Le domande ed i ricorsi per la concessione dell'assegno mensile di assistenza, presentati anteriormente al 1° gennaio 1971 e non ancora

definiti, sono esaminati per quanto riguarda le condizioni economiche secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1970 e, per il periodo successivo, presi in considerazione, senza impulso di parte, secondo le disposizioni della presente legge.

ART. 6.

(Commissioni provinciali sanitarie)

L'accertamento del sordomutismo è effettuato, in ciascuna provincia, da una commissione sanitaria nominata dal prefetto e che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario.

Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale o dell'Ente nazionale sordomuti può nominare più commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.

ART. 7.

La Commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo è composta dal medico provinciale, che la presiede e da due medici specialisti in otorinolaringoiatria rispettivamente designati dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e dall'Ente nazionale sordomuti.

Il medico provinciale può, in sua sostituzione, designare a far parte della commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale, di cui all'articolo successivo.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di ruolo della carriera di concetto amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione ha il compito di accertare se gli istanti sono in possesso dei requisiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

I nominativi dei sordomuti, nei cui confronti siano accertati i requisiti di cui al precedente comma del presente articolo, sono comunicati alle prefetture entro 3 giorni dalla data di riunione della commissione provinciale sanitaria a cura del segretario della commissione stessa.

Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, il segretario

della commissione deve comunicare a tutti gli istanti l'esito della visita di accertamento.

Il segretario della commissione provvede, altresì, a trasmettere trimestralmente all'Ente nazionale sordomuti l'elenco dei nominativi dei sordomuti nei cui confronti, nello stesso periodo è stato effettuato l'accertamento otorinolaringoiatrico, con l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.

ART. 8.

(Commissioni regionali sanitarie)

Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie provinciali l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio sanitario provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, dal primario di una clinica otorinolaringoiatrica universitaria, preferibilmente residente in un comune della regione e da uno specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale sordomuti.

Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'interno.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del ruolo della carriera direttiva o di concetto amministrativa del Ministero della sanità.

La decisione della commissione sanitaria regionale è definitiva e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal sesto, settimo ed ottavo comma del precedente articolo.

Avverso la decisione della commissione sanitaria regionale l'interessato o l'Ente nazionale sordomuti possono proporre azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente.

ART. 9.

*(Durata del mandato
della Commissione sanitaria)*

Le commissioni sanitarie di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro effettivo delle Commissioni deve essere nominato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

A ciascun componente delle predette commissioni, estraneo alla amministrazione statale, è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura verrà fissata dal Ministero della sanità di concerto con quello del tesoro.

ART. 10.

(Presentazione della domanda)

I cittadini che aspirano al godimento dei benefici previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

ART. 11.

*(Rilascio dei certificati
da parte degli uffici distrettuali delle imposte)*

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, i certificati relativi all'eventuale iscrizione dei nominativi, degli aspiranti ai benefici previsti dalla presente legge nei ruoli di cui al precedente articolo 4.

ART. 12.

(Modalità di erogazione)

Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento della pensione prevista dalla presente legge in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su apposito conto vincolato presso il tesoriere degli ECA stessi.

Il pagamento ai beneficiari è effettuato direttamente dai tesorieri degli ECA su ruoli fissi disposti dall'amministrazione di detti Enti.

ART. 13.

(Decorrenza dei benefici)

La concessione della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza.

ART. 14.

(Scadenza delle rate)

Le pensioni sono pagate in rate bimestrali aventi scadenza il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

ART. 15.

(Sordomuti ultrasessantacinquenni)

Con effetto dal 1° gennaio 1971 i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi su comunicazione delle competenti sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione non reversibile prevista dalla presente legge.

I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica danno comunicazione della data di inizio di pagamento della prima mensilità della pensione non reversibile all'Istituto nazionale della previdenza sociale che sospende, dalla stessa data, la corresponsione della pensione sociale, salvo rimborso da parte della Prefettura di quanto anticipato agli interessati dall'INPS a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al precedente comma.

ART. 16.

(Accertamento sulla permanenza dei requisiti)

Gli organi preposti alla concessione hanno facoltà in ogni tempo di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti dalla presente legge.

Avverso i provvedimenti di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui agli articoli 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381, ed 8 della presente legge.

ART. 17.

(Esenzione dalle tasse scolastiche ed universitarie)

Ai sordomuti che appartengono a famiglie di disagiate condizioni economiche ed ai figli dei beneficiari della pensione non reversibile di cui alla presente legge, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche ed universitarie e da ogni altra imposta, analogamente a quanto previsto per i ciechi civili e i loro figli.

ART. 18.

(Copertura della spesa)

Per far fronte al maggiore onere dipendente dall'attuazione della presente legge relativamente alla concessione della pensione non reversibile è stanziata, a decorrere dall'anno 1971, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'ulteriore somma di lire 2000 milioni.

Per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla presente legge è stanziata, a decorrere dall'anno 1971, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità la somma di lire 120.000.000.

All'onere derivante dalle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo si provvede mediante riduzione, per corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio rese necessarie dall'applicazione della presente legge.

ART. 19.

(Effetti della legge ed abrogazioni)

I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971.

Sono abrogati il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'articolo 1, il primo comma dell'articolo 2 limitatamente a « sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi » nonché gli articoli da 3 a 12 della legge 26 maggio 1970, n. 381.